

**DELIBERAZIONE 5 APRILE 2018**  
**221/2018/R/EEL**

**DISPOSIZIONI IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI PUNTI DI PRELIEVO RELATIVI A RETE**  
**FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E**  
**DISPACCIAMENTO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1013<sup>a</sup> riunione del 5 aprile 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

**VISTI:**

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge 83/03);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, nella sua versione risultante dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17);
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730 (di seguito: DPR 730/63);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2008, ARG/elt 47/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 47/08);
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2013, 166/2013/R/com (di seguito: deliberazione 166/2013/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 534/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 534/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 487/2015/R/eel) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2016, 73/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 73/2016/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 922/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 922/2017/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *settlement* (di seguito: TIS);
- il Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica 2016-2019 (di seguito: TIT);
- il Codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: Codice di rete), di cui al DPCM 11 maggio 2004;
- la comunicazione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (di seguito: RFI) del 15 febbraio 2018, ricevuta dall’Autorità in data 21 febbraio 2018 (di seguito: comunicazione del 15 febbraio 2018).

**CONSIDERATO CHE:**

- il Regime Tariffario Speciale al consumo dell’allora Ente Ferrovie dello Stato – attualmente trasferito ad RFI – (di seguito: RTS) è stato introdotto dal DPR 730/63. Esso costituisce un onere generale del sistema elettrico ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 83/03; e che tale RTS era diversificato in funzione della finalità di utilizzo dell’energia elettrica prelevata ed in particolare in relazione all’uso trazione e alla fornitura per usi diversi (di seguito: altri usi);
- la regolazione tariffaria dei regimi tariffari speciali al consumo, ivi incluse le deroghe alla disciplina delle componenti tariffarie A e UC (ora componenti tariffarie  $A_{SOS}$ ,  $A_{RIM}$ ,  $UC_3$  e  $UC_6$ ), è definita dal TIT;
- per semplicità amministrativa e maggiore controllo circa l’applicazione del RTS spettante a RFI, l’Autorità, con la deliberazione ARG/elt 47/08 tuttora vigente, ha previsto che, per tutti i punti di prelievo nella disponibilità di RFI destinati alla fornitura di energia elettrica per i soli usi connessi con l’esercizio ferroviario, le imprese distributrici non applichino le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali né le cosiddette ulteriori componenti (con l’eccezione della componente MCT); e che l’applicazione delle richiamate componenti tariffarie sia regolata direttamente dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA), nell’ambito del riconoscimento della cosiddetta componente compensativa;
- successivamente l’articolo 29 del decreto-legge 91/14 ha ridotto il perimetro del RTS, prevedendo, nella sua formulazione iniziale, che l’RTS sia applicato, a decorrere dall’1 gennaio 2015, ai soli consumi di energia elettrica impiegati per i trasporti rientranti nel servizio universale e per il settore del trasporto ferroviario delle merci.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il comma 4.5 della deliberazione 111 stabilisce il principio di unicità dei contratti di dispacciamento e trasporto da parte di un unico soggetto; possono essere previste

deroghe a tali disposizioni esclusivamente al fine di assicurare la sicurezza e corretta gestione del sistema elettrico;

- con la deliberazione 534/2014/R/eel, l'Autorità aveva previsto che RFI, in qualità di utente del dispacciamento e di utente del trasporto, sottoscrivesse con Terna e con le imprese distributrici contratti, rispettivamente di dispacciamento e di trasporto, per i punti di prelievo afferenti alle forniture uso trazione distinti da quelli afferenti agli altri usi; ciò anche al fine di semplificare e migliorare le procedure per l'applicazione del RTS.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- la legge 167/17, modificando il decreto-legge 91/14, ha innovato le modalità applicative del RTS in vigore per l'approvvigionamento, da parte di RFI, dell'energia elettrica destinata ad alimentare la trazione ferroviaria; più in dettaglio, la legge 167/17 ha previsto che solo l'energia elettrica per l'alimentazione dei treni circolanti sulla rete elettrica ferroviaria a 3 kV in corrente continua (di seguito: c.c.) ha diritto ad usufruire del RTS mentre ne è esclusa l'energia elettrica per l'alimentazione di tutti i treni che circolano sulle linee alta velocità a 25 kV in corrente alternata (di seguito: c.a.);
- tale modifica normativa comporta l'esigenza di separare l'energia elettrica che alimenta le linee alta velocità a 25 kV c.a. rispetto a quella che alimenta la rete convenzionale a 3 kV c.c.;
- con la deliberazione 922/2017/R/eel l'Autorità ha, tra l'altro, adeguato la regolazione del RTS del TIT sulla base di quanto previsto dalla legge 167/17, mantenendo in capo a CSEA la regolazione delle partite afferenti le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di tutti i punti di prelievo nella titolarità di RFI destinati alla fornitura di energia elettrica per gli usi connessi con l'esercizio ferroviario e tenendo conto della differenza di trattamento tra i punti afferenti la rete convenzionale a 3 kV c.c. (applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali secondo quanto previsto dal RTS) e quelli afferenti le linee alta velocità a 25 kV c.a. (applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali come per la generalità delle utenze);
- con la comunicazione del 15 febbraio 2018, RFI, in aggiunta a quanto già disposto dalla deliberazione 534/2014/R/eel e in coerenza con la medesima, ha richiesto all'Autorità la possibilità di attivare, entro l'1 gennaio 2019, un nuovo contratto di dispacciamento e un nuovo contratto di trasporto relativo ai soli punti di connessione per il tramite dei quali viene prelevata l'energia elettrica che alimenta le linee alta velocità a 25 kV c.a., al fine di separare l'energia elettrica che non beneficia del RTS dall'energia elettrica che ne beneficia;
- con la deliberazione 73/2016/R/eel, l'Autorità ha integrato e modificato la disciplina funzionale alla sottoscrizione e risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto nonché alla gestione delle attività correlate alla messa a disposizione delle informazioni relative al *settlement* e all'anagrafica dei punti di prelievo, rivedendo, a seguito dell'affidamento al SII della responsabilità della gestione del processo di

*switching* ai sensi della deliberazione 487/2015/R/eel, le modalità e tempistiche di comunicazione della sottoscrizione o risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto, e stabilendo che debba essere il SII a verificare la contestuale sussistenza di tali contratti.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- prevedere che, in deroga a quanto previsto dal comma 4.5 della deliberazione 111 e al fine di semplificare e migliorare le procedure per l'applicazione del RTS (in continuità con quanto già operato con la deliberazione 534/2014/R/eel), RFI sottoscriva con Terna e con le imprese distributrici un nuovo contratto di dispacciamento e di trasporto per i punti di connessione per il tramite dei quali viene prelevata l'energia elettrica che alimenta le linee alta velocità a 25 kV c.a.; e che, pertanto, tali punti di prelievo siano incorporati dai contratti di dispacciamento e di trasporto già esistenti;
- prevedere che RFI indichi a Terna e alle imprese distributrici interessate la data, successiva al 31 maggio 2018 e coincidente con il primo giorno di un mese, a decorrere dalla quale intende attivare i sopra richiamati contratti separati;
- prevedere che, a seguito della sottoscrizione dei contratti di dispacciamento e trasporto da parte di RFI, si applichino le disposizioni di cui all'articolo 6 della deliberazione 166/2013/R/com (recante disposizioni conseguenti alla sottoscrizione e scioglimento dei contratti di dispacciamento e trasporto);
- prevedere che, per i punti di prelievo inseriti nei nuovi contratti di dispacciamento e trasporto, RFI effettui la richiesta di *switching* al SII ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel (recante le procedure per la richiesta di *switching*);
- prevedere che, a far data dell'attivazione dei nuovi contratti di dispacciamento e di trasporto relativi ai punti di connessione per il tramite dei quali viene prelevata l'energia elettrica che alimenta le linee alta velocità a 25 kV c.a., le corrispondenti aliquote delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali siano applicate direttamente dalle imprese distributrici (non più da CSEA), aggiornando di conseguenza la regolazione prevista dal TIT e puntualizzando le modalità applicative della deliberazione ARG/elt 47/08

**DELIBERA**

1. di prevedere che RFI sottoscriva con Terna e con le imprese distributrici un nuovo contratto di dispacciamento e di trasporto per i punti di connessione per il tramite dei quali viene prelevata l'energia elettrica che alimenta le linee alta velocità a 25 kV c.a.;

2. di prevedere che RFI indichi a Terna e alle imprese distributrici interessate la data, successiva al 31 maggio 2018 e coincidente con il primo giorno di un mese, a decorrere dalla quale intende attivare i contratti richiamati al punto 1;
3. di prevedere che, a seguito della sottoscrizione dei contratti di dispacciamento e trasporto da parte di RFI, si applichino le disposizioni di cui all'articolo 6 della deliberazione 166/2013/R/com;
4. di prevedere che, per i punti di prelievo inseriti nei nuovi contratti di dispacciamento e trasporto, RFI effettui la richiesta di *switching* al SII ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel;
5. di prevedere che, a far data dell'attivazione dei contratti di cui al punto 1, le disposizioni di cui al comma 2.2 della deliberazione ARG/elt 47/08 si applichino solo ai punti di prelievo afferenti alla rete convenzionale a 3 kV c.c.;
6. di prevedere che, con la medesima decorrenza di cui al punto 5, il comma 37.9 del TIT sia sostituito dal seguente:  
"37.9 Ai fini della determinazione del parametro OG di cui al comma 37.3:
  - ai consumi di energia elettrica dell'infrastruttura ferroviaria nazionale sulle linee convenzionali a 3 kV corrente continua nei limiti di cui al comma 37.4, le componenti tariffarie  $A_{SOS}$ ,  $A_{RIM}$ ,  $UC_3$  e  $UC_6$  si applicano nella misura ridotta fissata dall'Autorità;
  - ai consumi dell'infrastruttura ferroviaria nazionale sulle linee convenzionali a 3 kV corrente continua che eccedono i limiti di cui al precedente punto, sono applicati i corrispettivi espressi in centesimi di euro/kWh delle componenti tariffarie  $A_{SOS}$ ,  $A_{RIM}$ ,  $UC_3$  e  $UC_6$  previsti per la generalità delle utenze.";
7. di trasmettere il presente provvedimento all'Acquirente Unico, a Terna, a RFI e a CSEA;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

5 aprile 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*